

verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avuta dal Comparsente annuente il Consiglio.

Il comparsente dà atto che la modificazione come sopra appor-
tata allo Statuto vigente dalla Fondazione, sarà sottoposta
all'approvazione della competente Autorità Governativa, ai
sensi dell'art. 16 - ultimo comma del Codice Civile.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara
sciolta la seduta essendo le ore 11,50 (undici e cinquanta
minuti).

Del che faccio constare col presente verbale da me Notaio
letto, in presenza del Consiglio al comparsente che lo approva
e meco lo sottoscrive.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia,
sotto la mia direzione e completati da me Notaio per pagine
interi quattro e parte di questa quinta.

Firmato: Emilio Camos

dott. Giorgio Forni notaio

ALLEGATO "A" al n. 65937 di Rep. del 2.4.2012

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA"

Art. 1 - Denominazione

1. Su iniziativa del Comune di Bologna, della Provincia di
Bologna, della Comunità Ebraica di Bologna e dell'Associazione
Amici del Museo Ebraico di Bologna, di seguito indicati come
"Fondatori" è costituita, ai sensi degli articoli 12 e

seguenti del Codice Civile la "Fondazione Museo Ebraico di Bologna M.E.B." (la fondazione).

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Bologna Via Valdonica n. 1/5, nei locali del Museo Ebraico di Bologna, e potrà operare in altri luoghi anche all'estero nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali. Potrà all'uopo costituire uffici e sedi secondarie. Quanto al Museo esso sarà chiuso il sabato e tutti i giorni festivi secondo il lunario ebraico.


Art. 3 - Scopo

1. La Fondazione non ha fini di lucro ed è gestita secondo i principi dell'obiettiva economicità. Essa ha per scopo la gestione, la valorizzazione e la promozione del Museo Ebraico di Bologna e più in generale la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ebraico in Emilia Romagna quale parte integrante dell'identità culturale nazionale, europea ed internazionale in genere.

2. La Fondazione si propone altresì di favorire l'approfondimento, la conoscenza e la fruizione del patrimoni culturale ebraico promuovendo e sviluppando, anche indirettamente, iniziative di ricerca e promozione culturale con istituti ed enti aventi scopi analoghi.

A tal fine la Fondazione potrà:

a - promuovere studi, ricerche, censimenti, catalogazioni,



interventi di conservazione, mostre, convegni, seminari,	f
conferenze e lezioni, anche in collaborazione con altre	c
istituzioni aventi analoghi scopi (e le maggiori istituzioni	i
culturali e scientifiche del mondo);	c
b - stipulare accordi di ricerca su temi specifici con imprese	c
private e pubbliche, istituti universitari e di ricerca, enti	
nazionali ed esteri, singoli studiosi;	i
c - avvalersi di consulenze specialistiche, singole od	c
organizzate in équipe e comitati scientifici;	a
d - promuovere la più ampia diffusione dei risultati del	f
proprio lavoro servendosi di tutti i media disponibili;	k
e - istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di	c
ricerca scientifica sulla presenza ebraica in Emilia Romagna e	f
le sue connessioni con la cultura italiana, europea ed	c
internazionale in genere;	t
f - adottare ogni altra iniziativa e stipulare ogni altro	e
accordo di volta in volta giudicati idonei per il	
conseguimento dello scopo della Fondazione.	l
Art. 4 - Patrimonio	c
1. Il patrimonio della fondazione è costituito:	c
a) dai versamenti in danaro e dai conferimenti di beni,	f
diritti e servizi effettuati dai Fondatori come risulta	f
dall'Atto Costitutivo;	z
b) ai successivi conferimenti di denaro, beni e diritti da	c
parte dei Fondatori e dei Benemeriti, di cui al successivo	z

Articolo 6;

c) da elargizioni, eredità, donazioni, legati mobiliari e immobiliari;

d) derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio d'Amministrazione delibera di destinare a patrimonio.

Art. 5 - Entrate

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a) proventi derivanti dal patrimonio di cui all'Articolo precedente;

b) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'Articolo 3 al netto di tasse e imposte e altri oneri fiscali in quanto dovuti;


c) ogni eventuale contributo ed elargizione di Benemeriti o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 6 - Benemeriti

1. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini statutari.

2. Sono Benemeriti di diritto coloro che finanziano durevolmente le iniziative della Fondazione.

3. I Benemeriti sono invitati a fare parte dell'Assemblea di



partecipazione ai Gruppi d'Interesse di cui al successivo articolo 6 Bis.

Art. 6 - Bis Assemblea di partecipazione
dei Gruppi d'Interesse

1. L'assemblea ha funzioni di raccogliere istanze, proposte ed osservazioni riguardanti le iniziative svolte della Fondazione. In particolare esprime pareri non vincolanti sul programma annuale delle attività predisposte dal Consiglio di Amministrazione e ha la facoltà di presentare al medesimo progetti o proposte autonomamente elaborate.

2. L'Assemblea sarà disciplinata da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Organi e struttura operativa

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

2. La struttura operativa della Fondazione è costituita da:

- il Direttore
- il personale addetto al funzionamento delle attività del Museo Ebraico di Bologna.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente viene nominato la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri su proposta dei Consiglieri espressi dalla

Comunità Ebraica di Bologna.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, garantisce il perseguimento delle finalità istituzionali e rappresenta la Fondazione in giudizio, ha facoltà di rilasciare procure speciali e di conferire incarichi su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione determinando le materie da trattare all'Ordine del Giorno delle relative adunanze. Sovrintende l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Firma gli atti e quando occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto e ne propone le modifiche. Propone al Consiglio d'Amministrazione di delegare alcune sue funzioni a un Consigliere.

4. Propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Direttore della Fondazione di cui al successivo art. 12 del presente Statuto.

5. Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano o, ove esista, dal Consigliere delegato di cui al precedente punto 3.

Art. 9 - Composizione e durata Consiglio

di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri

così nominati:		
- 1 (uno) scelto dal Socio Fondatore Comune di Bologna;		const
- il Presidente pro-tempore dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali, e Naturali della Regione Emilia-Romagna o un suo rappresentante;		acce 6. I col revoc
- 2 (due) scelti dal socio Fondatore Comunità Ebraica di Bologna;		situa
- il Presidente pro-tempore dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, o un suo rappresentante.		degli stesse 7. Il
1. Il Presidente della Fondazione Museo Ebraico di Bologna ha facoltà di invitare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti soci costituenti o omologati.		coopta delibe dei s
2. Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.		confer: importa
3. Qualora un Consigliere nominato ai sensi del primo comma, venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Fondatore che lo ha nominato, procederà all'indicazione del suo successore che durerà in carica fino alla scadenza della carica del Consigliere sostituito. Il Consigliere dimissionario resta comunque in carica fintantochè non venga cooptato il suo successore.		organis Attribu 1. Al C ordinar: a) appro b) stabi
4. I Consiglieri non possono essere revocati da chi li ha nominati.		c) del donazion
5. Il Consigliere decade dal proprio ufficio per il mancato intervento senza giustificato motivo a 3 (tre) sedute		immobili. formalita

consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta col consenso della maggioranza dei 2/3 (due terzi) può revocare dall'incarico l'Amministratore in presenza di situazioni che rendano incompatibili con il perseguimento degli scopi della Fondazione, la permanenza nella carica dello stesso.

7. Il numero dei Consiglieri può essere aumentato mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che delibererà con voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti in carica, in caso di rilevanti nuovi conferimenti al patrimonio o per riconoscimento di ruoli importanti per l'attività della Fondazione da parte di enti, organismi, singole personalità.

Art. 10

Attribuzioni e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- a) approvare regolamenti interni;
- b) stabilire gli indirizzi programmatici della Fondazione;
- c) deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti, eredità, legati mobiliari ed immobiliari dall'Italia e dall'estero, salve restando le formalità stabilite dalla Legge;

d) deliberare le modifiche del presente Statuto (da sottoporre all'Autorità Tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

e) assegnare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti le Borse di Studio, predisporre i regolamenti che ne precisino le modalità e le condizioni di partecipazione, nonché i criteri e le modalità di giudizio;

f) deliberare sull'iscrizione nell'Albo dei Benemeriti di Enti pubblici e privati nonché di persone fisiche a norma dell'Articolo 6;

g) deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti la nomina e la revoca del Direttore;

h) deliberare la nomina di esperti e professionisti quando necessitino specifiche competenze nel settore culturale, nel settore tecnico-organizzativo, nel settore giuridico-fiscale od altro;

i) adempiere a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.

Art. 11

Convocazione del Consiglio e maggioranze per deliberare

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta per ogni quadrimestre. Dovrà altresì essere convocato quando lo richieda il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

2. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso e ne presiede

la riunione. In sua assenza la sua funzione verrà assolta dal componente più anziano presente.

3. Il Consiglio può deliberare quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni, quando lo Statuto non disponga diversamente sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

4. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constatare da Verbali trascritti nell'apposito Libro debitamente vidimato inizialmente, tali Verbali verranno redatti da un Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 12 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

2. Al Direttore fa capo l'intera struttura operativa della Fondazione ed in particolare:

a) predispone in collaborazione con il Presidente il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il programma di attività e la relazione etico-illustrativa;

b) dirige e coordina l'attività del personale e, sentito il parere scritto favorevole del Presidente, ne dispone l'assunzione e il licenziamento;

c) contribuisce alla definizione delle strategie e dei piani di sviluppo della Fondazione, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione, ne sovrintende all'esecuzione dei programmi annuali e pluriennali e contribuisce alla determinazione delle modalità di erogazione dei servizi del Museo ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto;

d) risponde del suo operato al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze;

e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori si compone di 3 (tre) membri, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili nominati:

- 1 (uno) d'intesa tra il Comune di Bologna e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna;

- 1 (uno) dall'Associazione Amici del Museo Ebraico di Bologna;

- 1 (uno) dalla Comunità Ebraica di Bologna.

2. I Revisori restano in carica per 5 (cinque) esercizi, controllano l'amministrazione dell'Ente con verifiche sugli atti, contratti, entrate ed uscite, redigono annualmente una relazione sul bilancio consultivo, presenziano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, possono anche singolarmente procedere agli atti di ispezione e di controllo che sono

consentiti ai Sindaci di Società di capitali.

3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare in apposito

Libro: ove riscontrino irregolarità, ne fanno immediato

rapporto al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Durata, estinzione, liquidazione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

2. La Fondazione si estingue:

a) qualora gli scopi indicati nel precedente Articolo 3

diventano impossibili o di scarsa utilità, ovvero il

patrimonio divenga insufficiente;

b) in genere quando ricorrano le cause di estinzione

contemplate nell'Articolo 27 del Codice Civile, ovvero quelle

di trasformazione previste dall'Articolo 28, primo comma,

Codice Civile.

3. La proposta di estinzione può essere deliberata dal

Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di almeno i

4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica.

4. In casi di estinzione da qualsiasi causa determinata si

procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione

secondo gli Articoli 11 21 delle Disposizioni Attuative del

Codice Civile. In tal caso, il Consiglio nomina, con la

maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri

in carica, 3 (tre) liquidatori scelti anche tra i Consiglieri,

a norma dell'Articolo 11, terzo comma, delle Disposizioni

Attuative del Codice Civile.

5. Tutti i beni della Fondazione che residuino una volta esaurita la procedura di liquidazione in cui all'Articolo 15 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile, saranno devoluti a cura dei liquidatori nominati come sopra dal Consiglio d'Amministrazione, ad altri Enti pubblici o privati, altre Fondazioni italiane od estere, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 15

Il presente Statuto è parte integrante dell'Atto Costitutivo della Fondazione.

Firmato: Emilio Campos

dott. Giorgio Forni notaio

Copia in conformità dell'originale spedita ai sensi di legge unitamente agli allegati.

San Giovanni in Persiceto, li

30/04/2012

